



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 21 aprile 2023

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001106 del 21/04/2023
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 513

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – TRIENNIO 2023 -2025.

Con la presente Circolare, che annulla e sostituisce la Circolare n. 472 del 18.7.2021, si intendono fornire indirizzi con riferimento all'oggetto, nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività degli Ordini Regionali e di attuazione del vigente Regolamento per la formazione professionale continua ("Regolamento APC"), anche in considerazione dell'intervenuta scadenza del triennio formativo 2020 - 2022.

* * *

Principi generali ed oggetto

Lo scopo della formazione professionale continua ("APC") è individuato, dall'art. 1, comma 2, del Regolamento APC nel "*garantire il corretto esercizio della professione*", "*nonché la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività*". Può, pertanto, ritenersi che gli iscritti all'Albo Unico Nazionale che siano sospesi, per qualsiasi motivo, dall'esercizio della professione non siano obbligati ad ottemperare l'obbligo dell'APC con riferimento al periodo di sospensione in tutte le ipotesi in cui quest'ultimo abbia durata maggiore di un mese. Il calcolo della conseguente riduzione dei CFP avviene su base mensile con arrotondamento per difetto dei CFP totali detraibili. La *ratio* è la medesima sottesa agli specifici esoneri previsti dal successivo art. 2, comma 3, del Regolamento APC, cosicché il calcolo dei crediti formativi professionali ("CFP") deve avvenire con le medesime modalità (cfr. relativo paragrafo della Circolare n. 421/2018).

Obblighi ed esoneri

Le richieste di esonero dall'APC di cui all'**art. 2, comma 3, del Regolamento APC** debbono essere presentate in via preventiva nelle ipotesi di cui alle **lettere d) ed e)** della medesima disposizione. Resta inteso che il periodo minimo necessario per l'esonero di cui alle citate lettere, pari a 6 mesi, deve essere calcolato con riferimento alla effettiva durata (data di inizio e fine) del periodo di astensione dall'attività professionale in Italia e non con riferimento alle date di emissione delle fatture relative ad incarichi svolti.

L'esonero di cui alle lettere d) ed e) dell'**art. 2, comma 3, del Regolamento APC** è, nei limiti temporali previsti, applicabile anche ai CFP obbligatori nelle materie di cui all'**art. 6, comma 4, del Regolamento APC**. In questo specifico caso, il neo-iscritto sarà, però, obbligato a "recuperare" tali CFP nella misura totale prevista da tale disposizione regolamentare. Ciò in quanto la *ratio* di quest'ultima è quella di garantire una formazione minima indispensabile in materia di deontologia, previdenza e responsabilità professionale per avvio dell'esercizio dell'attività.

Eventi FAD

In considerazione dell'esperienza maturata durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa normativa sopravvenuta, gli "eventi FAD", sia in forma sincrona sia in forma asincrona, di cui all'**art. 7, comma 5, del Regolamento APC** sono accreditabili direttamente dagli Ordini Regionali, oltre che dagli Enti Formatori Autorizzati ("EFA"), essendo sempre garantito il raccordo con il Consiglio Nazionale mediante la "Piattaforma WebGeo". Pertanto, gli Ordini Regionali e gli Enti Formatori Autorizzati saranno tenuti a gestire, in via autonoma, gli "eventi FAD" mediante la "Piattaforma WebGeo", riservandosi il Consiglio Nazionale ogni relativa attività di vigilanza e monitoraggio in materia.

Certificazione APC

La "Certificazione APC" di cui all'**art. 3 del Regolamento APC**, rilasciata su richiesta dell'interessato mediante la "Piattaforma Webgeo", ha valore di mera attestazione informatica di adempimento relativo all'obbligo dell'APC, essendo rimesso in via diretta all'Ordine Regionale competente l'eventuale rilascio di "certificati" aventi gli effetti previsti dalla normativa vigente, in particolare, quelli di cui al D.P.R. 445/2000.

Al fine di consentire il tempestivo computo dei CFP ed il corretto rilascio della "Certificazione APC" per ogni triennio formativo, oltre che per garantire la vigilanza sullo svolgimento dell'APC da parte del CNG, è necessario che la posizione di ogni iscritto sia regolarizzata, con il caricamento di tutti i crediti, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione del triennio formativo di riferimento.

Funzioni e compiti di enti e organi per l'APC

Le attività di organizzazione di eventi ritenuti di rilevanza nazionale può avvenire, ai sensi del **comma 2, lettera b), dell'art. 5 del Regolamento APC**, tramite la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, che si occuperà della programmazione e dell'organizzazione degli

eventi di natura formativa, nonché dell'organizzazione degli eventi di aggiornamento programmati dal Consiglio Nazionale.

Misura e durata dell'APC

Con riferimento all'equiparazione dei "reiscritti" ai "neoiscritti" di cui al **comma 3 dell'art. 6 del Regolamento APC**, prevista dalla Circolare n. 492/2022, si precisa che la riduzione dei CFP non può essere applicata nell'ipotesi di cancellazione e successiva reiscrizione qualora le medesime intervengano nello stesso triennio formativo. Pertanto, in tale specifica ipotesi, il reiscritto dovrà conseguire un numero di CFP proporzionali al periodo di iscrizione nel triennio.

Criteri di definizione dei CFP

Ai sensi dell'**art. 7, comma 1, del Regolamento APC**, devono ritenersi "percorsi" validi per l'adempimento dell'obbligo dell'APC sia gli eventi di natura formativa sia gli eventi di aggiornamento inerenti alle materie previste dal precedente art. 4.

Ai fini del calcolo dei CFP da attribuire all'iscritto ai sensi dell'**art. 7, comma 2, del Regolamento APC**, i crediti previsti per ogni evento sono da computarsi, sempre e comunque, una sola volta, non essendo ammesso il cumulo di CFP per la partecipazione ripetuta ad un medesimo evento (neppure nell'ipotesi di "riedizione" di uno stesso evento in diversi trienni formativi).

La **lettera a) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento APC** si riferisce esclusivamente alla partecipazione agli organismi ed organi ivi indicati in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte i membri di questi ultimi. Pertanto, l'applicazione della disposizione non può estendersi, in via analogica, alla partecipazione ad organi o organismi istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali aventi natura diversa da quella ivi espressamente menzionata oppure con modalità differenti da quelle qui letteralmente indicate; ciò anche qualora i citati organi o organismi abbiano natura pubblica (a titolo esemplificativo, ci si riferisce alle commissioni edilizie cui l'iscritto prende parte nell'ambito della propria attività professionale).

Le certificazioni di cui alla **lettera c) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento APC** possono ritenersi valide ed efficaci per l'adempimento dell'obbligo dell'APC esclusivamente nell'ipotesi in cui sono rilasciate da enti e/o istituti riconosciuti dalle Regioni e/o dallo Stato ai sensi della normativa speciale che disciplina la specifica materia, come ad esempio dagli enti abilitati alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro oppure dagli enti autorizzati alla formazione in materia di certificazione energetica.

Le attività di co-relatore per tesi di laurea o diplomi sono equiparabili a quelle di relatore di cui alla **lettera f) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento APC**. Si precisa che, nel calcolo dei CFP, sono, in entrambe le ipotesi (relatore o co-relatore), da ritenersi rilevanti le ore di presenza in commissione di laurea o diploma.

In assenza di regolamenti comuni approvati dal CNG e da altri Consigli Nazionali per l'individuazione e la quantificazione di crediti formativi professionali interdisciplinari, ai sensi dell'**art. 7, comma 9, del Regolamento APC**, gli Ordini Regionali, in via autonoma e diretta,

possono: a) co-organizzare eventi con Ordini di altre categorie professionali o con enti formatori autorizzati dai medesimi, accreditando tali eventi nel rispetto del Regolamento APC; oppure b) riconoscere ai propri iscritti che abbiano partecipato ad eventi accreditati da Ordini di altre categorie professionali i CFP maturati nel rispetto del Regolamento APC.

Nell'ipotesi di ripetizione e/o replica di un evento già accreditato, prevista dall'**art. 7, comma 10, del Regolamento APC**, restano fermi gli obblighi di versamento dei diritti di segreteria.

Procedimenti sanzionatori per l'APC

L'inadempimento dell'obbligo dell'APC da parte dell'iscritto - ivi incluso quello derivante dalla mancata acquisizione di CFP obbligatori nelle materie di cui all'art. 6, comma 4, del Regolamento APC (a meno che ricorra l'ipotesi di esonero trattata al precedente paragrafo "Obblighi ed esoneri") - determina esclusivamente l'avvio dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 8 del Regolamento APC, non essendo previsti né l'onere ulteriore né la possibilità alternativa di "recuperare" nel successivo triennio formativo i CFP non debitamente maturati nel triennio formativo di riferimento.

APC in convenzione o cooperazione

Come già precisato nella Circolare n. 421/2018, l'APC può essere svolta da enti privati in convenzione e/o cooperazione con gli Ordini Regionali, ai sensi dell'**art. 9, comma 2, del Regolamento APC**, solo nell'ipotesi in cui si riferisca ad un evento singolo, cioè occasionale, organizzato dai medesimi enti. Si dovrà evincere dal programma dell'evento l'effettiva collaborazione fra gli Ordini e il soggetto terzo. Resta inteso che tali forme di collaborazione e/o convenzione non sono applicabili agli EFA, in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, l'attività di formazione può realizzarsi in cooperazione o convenzione con altri soggetti esclusivamente quando è svolta dagli Ordini.

* * *

Restano pienamente valide ed efficaci le ulteriori previsioni della Circolare n. 421 del 7.2.2018, della Circolare n. 492 del 10.2.2022 e della Circolare n. 493 del 10.2.2022 che non siano espressamente derogate e/o abrogate dalla presente circolare.

Sono, invece, da ritenersi prive di ogni validità ed efficacia tutte le circolari diramate in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento APC, cioè precedenti alla data del 15.1.2018.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

Arcangelo Francesco Violo